



Comune di Aliano

Provincia di Matera

C.A.P. 75010
Piazza Garibaldi, 16

C.C.P. 12568754
protocolloaliano@pec.it

P. IVA 00477860779
Sito Web: www.comune.aliانو.mt.it

Tel. 0835/568038
Fax 0835/568196

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL VICESINDACO REGGENTE

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

Tutti i cittadini, residenti nel Comune, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso l'ufficio protocollo di questo Comune entro il mese di Luglio corrente anno,

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque; d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287)

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

La domanda, in carta semplice, potrà essere presentata, a mano, all'Ufficio Protocollo, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web: www.comune.aliانو.mt.it/, sezione MODULISTICA, o presso l'Ufficio Elettorale di questo Ente.

Aliano, _03-04-2025_



F.to IL SINDACO
Luigi DE LORENZO

Al sig. SINDACO
del Comune di ALIANO (MT)

OGGETTO:

Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari

per le Corti d'Assise - per le Corti d'Assise d'Appello.

.....I..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente in questo Comune in cittadin...
italian..., in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del titolo di studio di
..... conseguito
presso
..... il

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287;

CHIEDE

a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

per le Corti d'assise - per le Corti d'Assise d'Appello.

Li

Il Richiedente

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise

1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello

1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Spazio riservato alla Commissione Comunale

si approva ¹

non si approva

Seduta del

l'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari per le

Corti d'Assise ¹

Corti d'Assise d'Appello

Il Segretario

Timbro

Il Presidente

¹ Cancellare il caso che non ricorre.